



## REGOLAMENTO

APPROVATO IL 24/05/2019

### SEZIONE I – ASSEGNAZIONE DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE

#### 1. NATURA ED EFFICACIA DELL'ASSEGNAZIONE

1.1 Il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE ha per oggetto l'assunzione in nome e per conto delle imprese socie consorziate di lavori, servizi e forniture da Enti pubblici e privati assegnandoli per l'esecuzione alle imprese socie designate, alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza.

1.2 Essendo il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque (qui di seguito denominato semplicemente "Consorzio") lo strumento attraverso il quale le cooperative socie si propongono di rafforzare la loro penetrazione commerciale, per ottimizzare la propria operatività e programmazione procede alla stesura di un *Piano Economico Commerciale* (P.E.C.) triennale che recepisca linee strategiche e obiettivi delle associate.

Il Consiglio di Amministrazione, a cui competono stesura e durata del P.E.C., nella sua elaborazione non può prescindere dalle caratteristiche e dalle esigenze di espansione delle imprese socie in termini di: servizi gestiti, dimensioni operative, territori di riferimento, settori d'intervento, risorse economiche e relazioni ambientali. Pertanto, affinché il P.E.C. possa raggiungere le proprie finalità, la sua stesura deve avvenire attraverso il coinvolgimento e la disponibilità delle Consorziato a fornire al Consorzio i requisiti utili per sviluppare e potenziare strategie ed alleanze commerciali, che consentano, tramite il Consorzio, di creare un valore aggiunto per tutte le associate.

1.3 L'impresa socia esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di statuto nonché del presente regolamento, approvato dall'assemblea del Consorzio, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi a norma di legge, mallevandone espressamente il "Consorzio". (Allegato B).

1.4 l'impresa socia è tenuta ad informare con tempestività ( *via E-mail o fax*) le gare a cui intende partecipare in modo autonomo (*senza l'utilizzo del Consorzio*) singolarmente o in raggruppamento con altri soggetti, per evitare il rischio di partecipazione in concomitanza, con la possibilità di esclusione di entrambi o della singola associata.

## **2 MODALITA' E CRITERI PER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE**

2.1 la valutazione verrà effettuata tenendo conto delle seguenti priorità:

1. esperienza e competenza dell'impresa socia in merito al lavoro da assegnare;
2. locazione geografica dell'impresa socia in relazione allo svolgimento del lavoro/servizio da effettuarsi in un territorio determinato.
3. Numero e tipologia degli inserimenti lavorativi che l'impresa socia intende realizzare; (per le "B")
4. Capacità economiche finanziarie, risorse da investire, personale qualificato.
5. Relazioni con il territorio, associazioni sindacali, associazioni di categoria e associazioni del mondo non profit.
7. Buona gestione dei servizi ( *tramite attestazioni dagli enti* ) e rapporti di collaborazione con i riferimenti territoriali ( *associazioni, cooperative, strutture sindacali*)
8. Coerenza con il Piano Economico Commerciale

2.2. Il Consorzio potrà decidere, nei casi di seguito specificati, di suddividere l'affidamento dell'esecuzione del medesimo appalto a più Consorziati:

- a) su esplicita richiesta delle Consorziati;
- a) valore economico dell'appalto superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila);
- b) appalto che richiede l'esecuzione di lavori, servizi o forniture di diversa natura (a titolo esemplificativo: gestione di servizi socio-assistenziali, telesoccorso e pulizie).

Il Consorzio, nella suddivisione fra più Consorziati del medesimo appalto, convenzione, accreditamento applicherà i seguenti criteri:

- a) accordo fra le Consorziati;
- b) Ovvero principio di proporzionalità economica in base al fatturato delle singole Consorziati (ossia, alla Consorziata con il fatturato più alto verrà assegnata la parte più rilevante dell'appalto);
- c) Ovvero esperienza e fatturato delle Consorziati per servizi, lavori e forniture identici a quello oggetto della gara.

2.3 la Consorziata alla quale il Consorzio ha affidato l'esecuzione di un appalto, convenzione o accreditamento, si impegna a partecipare alle successive procedure per il rinnovo dello stesso appalto, convenzione o accreditamento, esclusivamente attraverso il "Consorzio". E' data facoltà al c.d.a. del Consorzio di derogare al disposto del presente articolo, motivandone le ragioni in apposita delibera.

### **a. Strumenti e procedure:**

La partecipazione ad procedimento prevede sempre una serie di adempimenti (lettura ed analisi dei documenti di gara, raccolta di documenti da presentare all'ente appaltante,



predisposizione di progetti, stesura di attestazioni ed autocertificazioni, concessione di fideiussioni da parte di istituti di credito o assicurativi), tali da richiedere mediamente 10/15 giorni lavorativi di preparazione. Il Consorzio, pertanto, potrà decidere la non partecipazione ad una gara d'appalto qualora tempi, modi e termini per l'espletamento della gara stessa non fossero congrui e tali da permettere la buona riuscita della partecipazione.

Per il buon esito della partecipazione alle gare d'appalto è pertanto necessario rispettare le procedure che seguono:

Il Consorzio, individuata una gara d'appalto o accreditamento propone alla Consorziata/e, in base ai criteri di cui ai precedenti articoli, di valutare l'interesse a parteciparvi, trasmettendo, a mezzo mail, tutti i documenti di gara.

La Consorziata, valutata la convenienza strategica e/o economica, deve comunicare al Consorzio il proprio interesse, entro **3** giorni di calendario ovvero nel diverso termine fissato dal Consorzio (compresi i giorni festivi e prefestivi), inviando via mail, la scheda di partecipazione, che contiene elementi tecnici ed economici del servizio oggetto della richiesta. ( allegato A).

Nel caso la Consorziata non manifestasse il proprio interesse entro i termini e le modalità di cui sopra, il Consorzio sarà libero di valutare se proporre la partecipazione ad altra Consorziata, oppure se partecipare direttamente o infine se abbandonare l'iniziativa.

La Consorziata, nei tempi e nei modi concordati di volta in volta con il Consorzio, dovrà comunicare al Consorzio l'offerta economica da indicare all'ente appaltante (ossia il prezzo che applicherà al servizio, maggiorato del compenso spettante al Consorzio).

La Consorziata, sempre nei tempi e nei modi concordati di volta in volta con il Consorzio, dovrà far pervenire, tutti i dati necessari per la partecipazione alla gara, le relazioni, le autocertificazioni ed ogni altro documento necessario per la partecipazione medesima. Dovrà inoltre provvedere in merito agli eventuali oneri richiesti dal bando o capitolato di gara (comprese le fideiussioni o cauzioni).

Il Consorzio, in quanto responsabile nei confronti dell'ente appaltante, dopo aver raccolto i dati e prima di predisporre l'offerta, se riterrà la stessa oggettivamente non realizzabile, potrà richiedere un incontro con la Consorziata.

I termini per la Consorziata previsti nei precedenti articoli potranno essere sempre abbreviati, a giudizio insindacabile del Consorzio, in considerazione della semplicità della gara d'appalto e/o dei tempi fissati nel bando e capitolato di gara.

### **3.DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE**

3.1 l'impresa a cui viene assegnato l'appalto, è impegnata a corrispondere al "Consorzio" il contributo previsto per l'acquisizione lavori nella percentuale fissata alla sezione II del presente regolamento, oltre alle spese direttamente sostenute anche in caso di non aggiudicazione o in raggruppamento d'impresе come previsto dallo statuto;

3.2 se in fase di assegnazione l'impresa manifesta difficoltà oggettive nell'attivazione dell'appalto entro il periodo fissato, il "Consorzio" può proporre il servizio ad altre imprese consorziate, e in caso di rifiuto può gestire direttamente il servizio, solo per un periodo necessario ad individuare soluzioni di assegnazioni interne alla base sociale.

3.3l'impresa si accolla il rischio inerente i mancati o ritardati pagamenti da parte del committente, assumendo in ogni caso nei confronti del "Consorzio" nonché del



Committente la totale responsabilità di eseguire il lavoro, servizio o fornitura avuto in assegnazione;

3.4)l'impresa assegnataria, per l'esecuzione dei lavori, sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto d'appalto assunto dal "Consorzio", salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 e seguenti; l'assegnataria eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività, le forniture e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità, senza alcuna esclusione ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo. L'impresa assegnataria dovrà disporre ed utilizzare per l'esecuzione lavori di proprie attrezzature, utensili, macchine, opere provvisoriale, ecc.

3.5)Qualora in via eccezionale si rendesse necessario utilizzare attrezzature, utensili, macchine, impianti, ecc. della azienda committente, dovranno essere presi accordi con il Responsabile della sicurezza della Committente stessa che – se del caso – provvederà a mettere a disposizione quanto necessario rispondente alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti;

3.6 Essendo il rapporto tra Consorzio e consorziata assegnataria un rapporto di rappresentanza, in quanto il contratto con la stazione appaltante è stato contratto per suo conto e, quindi, non si versa in ipotesi di subappalto, ma si tratta di esecuzione di mandato, la consorziata assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione dei lavori o servizi ad essa assegnati dal "Consorzio", limitatamente alla quota di competenza, e come precisato al punto 1.2 negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal "Consorzio" stesso, sia nei confronti del committente che dei terzi obbligandosi a manlevare il "Consorzio" qualora essa sia chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o terzi, soprattutto per quanto attiene gli aspetti correlati alla igiene e sicurezza del lavoro;

3.7)In tutti i casi in cui la Consorziata sia assegnataria della gestione completa di una struttura, sia essa Residenza Sanitaria per anziani ovvero asilo o altro, sono da considerarsi a carico della consorziata assegnataria tanto da un punto di vista economico quanto da un punto di vista amministrativo tutte le spese inerenti le utenze nonché tutte le incombenze relative all'apertura dell'unità locale alla CCIA.

3.8)la fatturazione alla committenza sarà effettuata dal "Consorzio" (ribaltamento costi), salvo nei casi particolari previsti dai bandi di gara, in questo caso la fatturazione può essere fatta anche direttamente dalla cooperativa assegnataria; le modalità di fatturazione devono essere fissate all'atto di assegnazione dei lavori – servizi – forniture (allegato B ); in ogni caso il contributo consortile verrà fatturato a parte dal "Consorzio" alla Cooperativa.

3.9)La consorziata assegnataria riconosce di non poter vantare verso il Consorzio nessun diritto di credito inerente la esecuzione del contratto, prima dell'effettivo incasso delle somme realizzato dal Consorzio, assumendo, peraltro, il rischio e la responsabilità di prestare i servizi o eseguire i lavori tempestivamente e a regola d'arte in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della stazione appaltante.

3.10)La consorziata assegnataria fatturerà al Consorzio quanto dovutole per l'esecuzione dei servizi assegnati dopo che il Consorzio avrà fatturato al committente, nelle modalità e nei termini degli atti di gara. L'assegnataria attribuisce espressamente al Consorzio la facoltà di compensazione delle poste finanziarie fra crediti e debiti nei confronti di essa consorziata anche di natura e scadenza diversi.



3.11La cooperativa assegnataria assume, con riferimento all'oggetto della assegnazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136 del 13.08.2010, nessuno escluso, previsti a suo carico

3.12La consorziata assegnataria del servizio si obbliga a presentare al Consorzio dietro semplice richiesta i seguenti documenti: - copia del DURC in corso di validità; - dichiarazione attestante la regolarità retributiva nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nel servizio, con allegato l'elenco dei lavoratori impiegati;

3.13Nel caso in cui siano stati richiesti subappalti la consorziata assegnataria si obbliga a presentare al Consorzio, dietro semplice richiesta i seguenti documenti relativi alla/e impresa/e subappaltatrice/i: - copia del DURC in corso di validità; - dichiarazione attestante la regolarità retributiva nei confronti di tutti i lavoratori impiegati con allegato l'elenco dei lavoratori impiegati; - dichiarazione dell'impresa/e subappaltatrice/i, o documentazione, comprovante l'avvenuto pagamento. La mancata consegna di tali documenti, ovvero l'inadempienza anche parziale dei versamenti contributivi, autorizzano il Consorzio al blocco dei pagamenti.

3.14La consorziata assegnataria non potrà effettuare cessioni di crediti senza la preventiva e formale accettazione da parte del Consorzio. Si precisa che gli importi incassati dal Consorzio in corso di esecuzione e che vengono versati alla consorziata assegnataria sono da considerarsi pagamenti in acconto per le prestazioni, mentre il credito reale esigibile da parte dell'impresa assegnataria matura in modo certo e definitivo solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3.15La consorziata assegnataria dichiara applicare il codice in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, si impegna a trattare i dati personali afferenti dell'attuazione della presente assegnazione nello scrupoloso rispetto delle procedure e prescrizioni previste dalla legge, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

3.16La consorziata assegnataria è consapevole del fatto che il Consorzio è soggetto a certificazione di qualità di impresa e pertanto si dichiara sin da ora disponibile a collaborare con il Consorzio medesimo e con gli enti certificatori della qualità; nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consorziata assegnataria si impegna ad accettare l'auditing interno, a prestare il proprio consenso a visite presso la cooperativa per colloqui finalizzati alla puntuale verifica degli indicatori della qualità aziendale, ad assoggettarsi a valutazioni di coerenza tra quanto indicato nel progetto e quanto è stato effettivamente posto in essere, attraverso anche il ricorso a controlli a campione e alle conseguenti valutazioni, a distribuire presso gli utenti dei servizi assegnati questionari di gradimento da mettere a disposizione per ogni controllo dovesse essere ritenuto necessario.

3.17Sempre al fine di assicurare il positivo compimento dell'iter di certificazione di qualità di impresa l'assegnataria si impegna a predisporre e comunque a collaborare con il Consorzio alla predisposizione di piani per il contenimento del turn over degli operatori.

3.18La consorziata si impegna al più ligio rispetto del dlgs 231/01(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo11 della legge 29 settembre 2000,n 300). Di conseguenza, la consorziata assegnataria è tenuta ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno.

3.20La consorziata assegnataria inoltre dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico della società-pubblicato sul sito internet di Consorzio 45 all'indirizzo



www.quarantacinque.it e di impegnarsi a rispettarlo, e dichiara di impegnarsi a farlo rispettare al proprio personale apicale

#### **4. OBBLIGHI E ONERI DELLA COOPERATIVA ASSEGNATARIA**

- 4.1 - compete al Consiglio di Amministrazione, o a persona/personone, o a organo da esso delegato, l'individuazione dell'impresa socia a cui assegnare un lavoro servizio o fornitura;
- 4.2 - L'impresa, è tenuta a controfirmare per accettazione, l'assegnazione dei servizi/lavori entro una settimana dal ricevimento, trascorso tale termine il Consorzio può rendere nulla l'assegnazione e proporre il servizio ad altra associata.
- 4.3 - L'impresa si impegna ad eseguire i lavori garantendo la piena e completa osservanza ed il rispetto delle normative ed in particolare:
- a) di tutte le vigenti disposizioni di legge od amministrative comunque attinenti alla regolare esecuzione dei lavori;
  - b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali contenute e richiamate nel Contratto;
  - c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo preposto;
  - d) di tutte le Leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei contratti collettivi, facendo salvo il "Consorzio" da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
  - e) **PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**
    - l'impresa assegnataria avrà cura di richiedere direttamente alla ditta committente il fascicolo informativo per ditte appaltanti, escludendo quindi che tale obbligo possa essere posto a carico del Consorzio. L'impresa assegnataria in accordo con la Committente effettuerà - se del caso - un sopralluogo nelle zone o reparti dove si svolgerà il lavoro al fine di verificare i rischi presenti e le relative precauzioni da adottare (se non presenti nel suddetto fascicolo)
    - l'impresa assegnataria si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare di cui al precedente punto
    - l'impresa assegnataria si impegna a fornire e a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi, segnalando alla Committente eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo.
    - l'impresa assegnataria si impegna a cooperare con la committente nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto ed a cooperare nella realizzazione degli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi dovuti ad interferenze tra lavori di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori (nel caso siano presenti più imprese assegnatarie); anche in questo caso si esclude tassativamente qualunque obbligo da parte del Consorzio, demandando quindi ogni obbligo in tal senso all'impresa assegnataria;
  - f) della normativa antimafia vigente;
  - g) della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le disposizioni attuative della legge stessa comprese le leggi regionali conseguenti.



- 4.4 Anche in ragione della superiore obbligazione, l'assegnataria provvederà, a propria cura e spesa, a contrarre o a rinnovare apposita assicurazione, con massimali adeguati, sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi assegnati.
- 4.5 La cooperativa riconosce che le polizze e le fidejussioni bancarie costituite dal Consorzio all'appaltante, a termini di legge, per le garanzie o anticipazioni di cui al presente Regolamento, sono costituite per conto del socio stesso e che pertanto in caso di rivalsa, per qualsiasi motivo, da parte delle compagnie di assicurazione o delle banche, il socio si obbliga a corrispondere al Consorzio le somme oggetto di rivalsa dalle assicurazioni o dagli istituti di credito.
- 4.6 In particolare la Cooperativa assume l'obbligo di accollarsi la somma che venisse escussa al Consorzio, per qualsiasi ragione o causa, dalla Compagnia Assicurativa, dall'Istituto di credito o dall'Ente appaltante, in proporzione alla percentuale dei lavori o servizi assegnati.
- 4.7 La Cooperativa assegnataria sottoscriverà, in qualità di coobbligata, la polizza fideiussoria che il Consorzio dovrà stipulare a favore del committente. Qualora non assumesse la qualità di coobbligata, è facoltà del Consorzio, in alternativa alla revoca, trattenere sulla fatturazione mensile una somma corrispondente al quid pluris pagato a titolo di premio alla compagnia assicuratrice e/o all'istituto bancario per la mancanza di coobbligazione.
- 4.8 La consorziata assegnataria si obbliga a rimborsare al Consorzio le spese di consulenza, legali e di giudizio da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative promosse o subite in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione. In particolare attribuisce sin da ora al Consorzio la facoltà di valutare l'interesse dello stesso a promuovere o resistere in giudizio in controversie aventi ad oggetto i lavori affidati alla consorziata e ad assumere ogni deliberazione conseguente (anche eventualmente accettare compensazioni, transazioni o rinunce con soggetti terzi).
- 4.9 Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente art. 2, ritorna ad esclusivo carico dell'impresa/e assegnataria/e e dei suoi rappresentanti con piena liberazione del "Consorzio".

## **5. REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI**

5.1 - L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 2 unitamente al quanto più in generale previsto dallo Statuto del "Consorzio" ovvero da altri regolamenti costituisce causa di revoca delle assegnazioni dei lavori, ai sensi e nei modi di cui al successivo art. 5.

Il "Consorzio", si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sull'andamento e sull'esecuzione dei lavori - servizi - forniture assunte, ovvero di richiedere report o relazioni e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, compresa la revoca dell'assegnazione, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione degli impegni assunti.

5.2 - L'Impresa è in ogni caso tenuta a manlevare il "Consorzio" da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze.

## **6. CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI**

6.1 - Oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli, la revoca dell'assegnazione lavoro nei confronti dell'impresa socia, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d'appalto, Convenzioni di Concessione ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la Committenza e facente carico per lavori servizi assegnati alla/e impresa/e;



- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al "Consorzio", per lavori assegnati alle imprese socie nei confronti dei co-assuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del "Consorzio" (ad es. all'interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi), ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente od indirettamente facenti carico alle imprese, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori assegnati;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali o stato di insolvenza dell'impresa;
- d) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione dell'impresa socia dal "Consorzio" previsto dalla Legge e/o Statuto;
- e) consensualmente tra "Consorzio" e impresa socia.  
E' fatto espressamente obbligo all'impresa socia di denunciare tempestivamente e per iscritto al Presidente del "Consorzio" l'impossibilità, ovvero anche la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti.
- f) plurime e ripetute segnalazioni ed ammende da parte dell'ente appaltatore derivanti dalla cattiva gestione del servizio, e da una evidente mancanza di relazione con lo stesso.

## **7. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA**

- 7.1 - Il provvedimento di revoca è disposto dal Presidente e ratificato dal Consiglio di Amministrazione del "Consorzio".
- 7.2 - Con tale deliberazione il "Consorzio" può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altre imprese socie, alle stesse condizioni e patti contrattuali, ovvero procedere all'esecuzione in proprio anche a mezzo subappalto, purchè non sia in contrasto con quanto disciplinato dal bando/capitolato e dalla L. 381/91 e successive modificazioni e integrazioni.
- 7.3 - Nei casi in cui il "Consorzio" e l'impresa socia revocata dall'assegnazione non raggiungano l'accordo nella definizione dei rispettivi obblighi economici conseguenti alla revoca, la controversia verrà rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale ai sensi dell' art.44 dello statuto sociale del "Consorzio".

## **8. CONDOTTA DEI LAVORI**

- 8.1 - La conduzione dei lavori è di norma delegata alla/e impresa/e assegnataria/e e per essa/e alle persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate entro 7 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione dei lavori, ma tassativamente prima dell'effettivo inizio degli stessi; a tali soggetti, il "Consorzio" conferirà i poteri di rappresentanza all'uopo necessari, con apposita procura.
- 8.2 - Responsabile della conduzione dei lavori:
  - a) deve essere un dipendente od incaricato della impresa assegnataria designato dalla medesima in via formale, vale a dire che l'affidamento dell'incarico avverrà in forma scritta, controfirmato dallo stesso incaricato, con indicazione degli estremi dell'appalto, sede dei lavori, periodo di svolgimento previsto, mezzi a disposizione dell'incaricato per la necessaria attività di vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche, ecc... ;
  - b) deve essere presente secondo le esigenze di conduzione organizzativa del lavoro, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità;
  - c) deve assicurare il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, sicurezza e privacy, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;
  - d) deve garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione dei lavori da eseguire.



## SEZIONE II – CONTRIBUTI

**9.1** - Il "Consorzio" nell'espletamento delle sue funzioni statutarie svolge attività di promozione commerciale, allo scopo di acquisire lavori – servizi – forniture da assegnare, per la realizzazione, alle imprese socie associate o di permettere alle stesse l'acquisizione diretta di lavori – servizi – forniture.

Il "Consorzio", nell'ambito dell'attività svolta esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie associate.

Le imprese socie aderenti sono tenute a versare al "Consorzio", per le prestazioni di servizio svolte nell'esercizio della sua attività, i seguenti contributi secondo le modalità previste dal presente regolamento.

- i. contributo per l'attività di assistenza, di promozione e di rappresentanza commerciale;
- ii. contributo per l'acquisizione di lavori – servizi – forniture;
- iii. rimborso costi per prestazioni specifiche.

**9.2** - Il contributo per l'attività di assistenza, di promozione e di rappresentanza commerciale a favore delle imprese socie trova giustificazione nel fatto che il "Consorzio" si avvale in permanenza di una struttura tecnica, e o collaborazioni specifiche convenzionate con persone fisiche o giuridiche in materia amministrativa, giuridica, fiscale, sociale, formativa.

Il contributo viene fissato in una quota annua pari al 1 per 1000 del fatturato proprio della consorziata nel limite annuo minimo di € 200 e massimo di € 4.000:

Il contributo sarà determinato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali variazioni della percentuale o dei criteri saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci.

In caso il Consorzio sia chiamato a svolgere funzioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa o progetti in favore di singole consorziate o di gruppi di consorziate, che comportino particolari oneri o impegnino il personale per periodi prolungati, verranno definiti dal C.d.A. a priori i criteri di riparto dei costi a carico delle Associate per le quali sono svolte le suddette azioni promozionali. A copertura di dette attività potranno essere intraprese iniziative di raccolta fondi destinati a tali specifiche attività, finalizzate alla copertura dei costi di gestione ovvero essere utilizzate risorse dedicate.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dall'emissione della fattura.

### **9.3 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE**

Il contributo è dovuto dalle imprese socie per tutti i lavori per i quali il "Consorzio" ha svolto attività di promozione commerciale o rappresentanza, tanto nel caso che il lavoro sia assunto dal "Consorzio", come nell'ipotesi di acquisizione diretta dell'impresa socia.

Il contributo è fissato nella misura del 2% per le cooperative di tipo "A", non sociali, consorzi e per quelle di tipo "A e B" riferite ai servizi di tipo "A". Per le cooperative di tipo "B" il contributo sarà calcolato nella misura dello 1% per il primo anno di acquisizione, dello 1,5% per il secondo anno e sino al 2% per gli anni successivi dello stesso servizio (compreso gli ampliamenti), ed è da corrispondere nei modi e nei termini seguenti:

- a) quando il lavoro o servizio o fornitura vengono acquisiti dal "Consorzio", il contributo si applica all'importo del contratto e degli atti aggiuntivi, dedotte le spese.  
Deve essere corrisposto alla data di ciascun incasso del corrispettivo pattuito con la committenza, ovvero anche altro termine da definirsi preliminarmente.
- b) Le percentuali del contributo (come sopra descritte), potranno essere modificate solo in casi particolari, e su delibera specifica del C.d.A. Nel caso



di lavori acquisiti dalle imprese socie su indicazione del "Consorzio" il contributo per l'acquisizione del lavoro si applica all'importo del contratto e degli atti aggiuntivi e deve essere corrisposto mensilmente sugli importi fatturati dalla cooperativa socia all'appaltatore. E' fatto obbligo alle associate di comunicare l'avvio del contratto alla stazione appaltante, la durata, e la prestazione economica.

#### **9.4 - RIMBORSO COSTI PER PRESTAZIONI SPECIFICHE**

Dalle percentuali contributive, così come previste da questo regolamento, restano escluse le spese sostenute dal "Consorzio" per la partecipazione ad iniziative per le quali sia necessario produrre documentazione particolarmente onerosa finalizzate a imprese o per gruppi. I costi sostenuti e documentati verranno addebitati di volta in volta con atto a parte, così come si procederà per tutte le spese qui non specificamente contemplate.

Verranno altresì quantificate e fatturate a parte eventuali prestazioni richieste per iscritto al "Consorzio" da singole imprese concernenti attività di progettazione e supporto imprenditoriale ovvero servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale, formativa non rientranti nell'attività di assistenza comune di cui al punto 9.2.

E' rimessa al C.d.A la definizione con cadenza biennale dell'indice delle prestazioni e dei relativi tariffari

### **10 - DISPOSIZIONI APPLICATE**

Gli organi del "Consorzio" preposti potranno eseguire i controlli che riterranno opportuni allo scopo di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Le imprese socie sono tenute a fornire al "Consorzio" tutte le informazioni necessarie riguardanti la contabilità dei lavori anche per procedere alla fatturazione e riscossione degli incassi.

## **SEZIONE III – RAPPORTI ASSOCIATIVI**

### **11 - CRITERI E VALUTAZIONI PER AMMISSIONE A SOCIO**

Fermo restando le norme di ammissione a socio dettate dallo statuto, si intende individuare alcuni criteri di merito .

L'ammissione a socio avviene nella piena autonomia del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, seguendo i principi di seguito descritti.

- ❖ Il socio per essere ammesso deve rispondere ad una plurifunzionale gamma di requisiti (servizi e territorio) onde evitare sovrapposizione con le cooperative già socie del Consorzio
- ❖ L'ammissione a socio deve avvenire verificando il pieno rispetto delle regole democratiche e mutualistiche ( base sociale, applicazione dei contratti e contributi associativi ) tipiche della cooperazione sociale, e mai in contrasto con le associate.
- ❖ L'ammissione a socio diviene efficace con l'annotazione sul libro soci della delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della domanda di ammissione. Il socio, entro 30 giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione dell'accoglimento della domanda di ammissione, dovrà versare almeno il 50% dell'importo corrispondente alle azioni sottoscritte.
- ❖ Il versamento del residuo importo sottoscritto dovrà avvenire entro e non oltre 1 anno dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione a socio. Il termine di 1 anno potrà essere prorogato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- ❖ L'omesso versamento entro i termini degli importi sopraccitati sarà causa di esclusione ai sensi dell'art. 14 dello statuto.



## **12 DISPOSIZIONI FINALI**

12.1 Rapporti tra i Soci Lo scambio con il Consorzio e fra cooperative costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte del Consorzio. E' pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ad altre cooperative socie e al Consorzio, aderendo a logiche concorrenziali che pregiudichino la qualità dell'intervento consortile e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo. Tale impegno va perseguito anche mediante il rafforzamento delle diverse forme di collaborazione operativa e di integrazione consortile. Il Consorzio promuove , tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra i propri Soci e fra Soci e la struttura operativa consortile.

12.2 Sanzioni L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto Sociale, da altri regolamenti successivamente deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dalle deliberazioni degli organi del Consorzio, costituisce causa di applicazione delle sanzioni, ai sensi e nei modi di cui al successivo comma 12.3 e costituisce inadempimento grave valutabile ai sensi e per gli effetti di cui ad art. 1455 c.c.

11.3 Il Consiglio d'Amministrazione, assunte le opportune e necessarie informazioni nei confronti dei soci interessati, valuterà i provvedimenti da adottare in relazione all'entità delle inadempienze e alle circostanze che le accompagnano. In relazione alla gravità dell'inosservanza accertata, il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti: a. richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera per le mancanze lievi; b. applicazione di una ammenda a titolo di penale fino ad un massimo del 2% del valore contrattuale; c. la sospensione di tutti i pagamenti in corso, fino alla rimozione dell'inadempimento accertato; d. la sospensione per un periodo non inferiore ad un anno dall'assegnazione di lavori da parte della Cooperativa; e. la revoca dell'assegnazione dei lavori; f. l'esclusione dalla Cooperativa, con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto Sociale. Il provvedimento sanzionatorio disposto dal Consiglio d'Amministrazione sarà comunicato al socio inadempiente a mezzo lettera raccomandata o pec.

11.4 Qualora il socio non ritenesse giustificati i provvedimenti presi a suo carico dal Consiglio d'Amministrazione, potrà, salvo il caso previsto alla precedente lettera f, proporre reclamo al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione, a pena di decadenza. Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'esecutività della sanzione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione .